



Tribunale ordinario di Milano
Tribunale per i minorenni di Milano
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano

**DOCUMENTO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE
NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA**

Aggiornato al 21 marzo 2023

premesso che:

Con documento sottoscritto in data 18 febbraio 2020 le parti avevano convenuto, sulle premesse sotto indicate da ritenersi valide ma necessarie di attualizzazione, che:

- A) il Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione numero 214/VV/2017 del 9 maggio 2018 relativa a *"linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica"* ha, fra le altre indicazioni fornite, sollecitato i dirigenti degli uffici giudiziari a *"rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario"*, soprattutto quando sia pendente un procedimento volto a valutare la responsabilità genitoriale o un giudizio di separazione o divorzio in cui sia necessario adottare misure a tutela di un minore, e ciò al fine principale di mettere a conoscenza il giudice civile dell'esistenza di un procedimento penale riguardante la violenza domestica in tutte le sue forme di manifestazione o di segnalare al giudice penale nel caso emerga nel giudizio minorile o civile un'ipotesi di reato;
- B) rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 31 della *Convenzione di Istanbul* nei provvedimenti afferenti ai minori *"devono essere oggetto di necessaria valutazione le eventuali pregresse azioni violente ad opera del soggetto maltrattante sia nei casi di violenza diretta o assistita dai minori sia nel caso di violenza esclusiva sull'altro genitore"* e che pertanto il giudice civile deve essere in grado, anche nell'ambito dei suoi poteri di direzione funzionale dei servizi sociali del territorio e di controllo sull'operato del consulente tecnico eventualmente nominato, di conoscere e quindi di valutare le condotte violente poste in essere nell'ambito delle relazioni familiari al fine di esprimere un compiuto giudizio in merito alla responsabilità genitoriale degli adulti;
- C) preso atto che anche il G.R.E.V.I.O., organismo indipendente del Consiglio d'Europa incaricato di verificare lo stato di attuazione della *Convenzione di Istanbul* in tutti i Paesi aderenti, nel rapporto del 13 gennaio 2020 riguardante l'Italia ha evidenziato come siano raramente utilizzate le disposizioni previste dalla legge che consentirebbero, nei casi di violenza familiare, di fare prevalere il principio dell'interesse superiore del bambino rispetto a quello della genitorialità condivisa;
- D) rilevato ancora che la legge 19 luglio 2019 n. 69 (*Disposizioni in materia di tutela delle vittime di*

violenza domestica e di genere) è intervenuta proprio nell'ottica della necessità di un coordinamento fra gli uffici giudiziari per favorire la circolarità delle informazioni in tutte le situazioni di violenza intrafamiliare commessa in presenza di minori – che ritornano ad essere persone offese autonome del delitto previsto dall'art. 572 c.p.- introducendo l'art. 64 bis (*"Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile"*) nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale laddove si prevede la trasmissione di una serie di atti del procedimento penale relativo a fattispecie di reato sintomatiche di violenza agita sui minori o in presenza di minori proprio *"ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o della cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale"*, e che comunque una necessità minima di coordinamento preesisteva in relazione a quanto stabilito dall'art. 609 decies c.p., norma inserita dalla Legge 66/1996 e modificata dalla Legge 172/2012;

E) lette e condivise le direttrici interpretative e di coordinamento redatte dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito dell'incontro di studio multidisciplinare *"Violenza domestica e violenza di genere. Uffici giudiziari a confronto"* tenutosi lo scorso 13-15 maggio 2019, alle quali i magistrati degli uffici giudiziari di Milano tendenzialmente si richiameranno;

F) osservato che, fermo l'onere di allegazione che compete al difensore della parte interessata, appare doveroso e necessario, al fine di perseguire una risposta giudiziaria maggiormente consapevole ed efficace nell'ambito delle situazioni inquadrabili in tutte le manifestazioni della violenza domestica e di predisporre le risposte più adeguate ai bisogni di una crescita serena dei minori, favorire una rapida e completa circolazione degli atti riguardanti le situazioni di pregiudizio in cui versano i minori a causa di violenza familiare emergente dai procedimenti pendenti davanti al giudice minorile ovvero davanti al giudice ordinario;

ciò premesso,

si conviene quanto segue

(parte parzialmente modificata)

1) Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo minorile ex artt. 336 c.c. e 8 l. n. 184/83, e nel processo civile ex art. 70 c.p.c. dovrà essere attivamente valorizzato soprattutto in presenza di situazioni di violenza domestica (con specifico riferimento alle fattispecie ex artt. 572, 612 bis, 609 bis ss c.p.p.) che coinvolgano minori.

2) Al fine di valorizzare la promozione di procedimenti a tutela del minore ex art. 336 c.c. ed il patrimonio di conoscenza probatoria del giudice civile per quanto esposto in premessa (e solo in caso di situazioni di violenza domestica commessa in danno o alla presenza di minori o che comunque riguardino genitori con figli minori) il Pubblico Ministero ordinario previa sollecitazione dello stesso giudice procedente trasmetterà, nel rispetto del segreto di indagine, attraverso deposito al giudice civile ordinario ovvero attraverso trasmissione degli atti al Pubblico Ministero minorile o al giudice minorile davanti al quale pende il procedimento, di tutti gli atti del procedimento penale ritenuti rilevanti per favorire una maggiore comprensione della vicenda da parte del giudice.

3) Per dare concreta attuazione all'obbligo di trasmissione autonomo degli atti indicati dall'art. 64 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale da parte del pubblico ministero (per il solo caso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) e del giudice penale procedente, unitamente agli obblighi gravanti sul pubblico ministero in sede di presentazione del ricorso e dopo l'avvio del procedimento a tutela del minore ai sensi degli artt. 473 bis.13 e 473 bis.42 del codice di procedura civile, i pubblici ministeri, i giudici penali delle Sezioni del Tribunale con competenza tabellare *"soggetti deboli e vittime vulnerabili"*, i giudici delle indagini preliminari ed i giudici addetti alla Sezione delle misure di prevenzione del Tribunale, trasmetteranno gli atti indicati e le decisioni assunte al giudice civile ordinario (laddove già pendente procedimento relativo a separazione/divorzio/affidamento figli nati fuori dal matrimonio) o al giudice minorile

(laddove pendente procedimento a protezione del minore) se si ha conoscenza dell'esistenza del relativo procedimento.

4) Il giudice minorile o ordinario, qualora dagli atti di causa emergano notizie di un reato procedibile d'ufficio per il quale non risulti pendente un procedimento penale; trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero competente, per l'iscrizione al R.G.N.R., se necessario segnalando, nei casi più gravi, l'urgenza in merito all'adozione di eventuali misure cautelari.

5) In caso di nomina di un curatore speciale del minore da parte del giudice ordinario e/o minorile sarà cura del giudice che ha proceduto alla nomina trasmettere gli atti relativi alla decisione assunta alle parti processuali degli altri procedimenti pendenti che riguardano il soggetto minorenne.

6) Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano ed il Presidente della Sezione famiglia del Tribunale di Milano, d'intesa con i Procuratori della Repubblica e con i giudici dei rispettivi uffici, organizzeranno momenti di confronto di natura formativa con i CTU iscritti all'albo e con i responsabili dei servizi territoriali al fine di sensibilizzare i professionisti sulla necessità di valutare le dinamiche di violenza domestica nell'ambito delle indagini sulle relazioni familiari loro demandate secondo le considerazioni espressamente richiamate nei documenti citati in premessa.

7) I magistrati degli uffici giudiziari di Milano, in applicazione della risoluzione del C.S.M. indicata in premessa, si impegnano a contribuire ad una generale azione di informazione e sensibilizzazione della collettività sui temi della violenza di genere e domestica. A tal fine, anche per verificare l'efficacia degli impegni assunti con il presente protocollo, si stabilisce di fissare riunioni permanenti mediamente ogni sei mesi.

Rilevato che:

A.1) in attuazione del protocollo richiamato che rappresenta un intervento quadro, tutti gli uffici giudiziari sottoscrittori hanno implementato le risorse anche formative nell'ambito del contrasto alla violenza di genere cercando di attivare un circuito di trasmissione di atti che favorisca una risposta della giurisdizione ordinaria e minorile, sia civile che penale, armonica, efficace e rapida e ciò al fine di evitare anche forme di vittimizzazione secondaria dei soggetti fragili coinvolti;

A.2) in particolare, per quanto attiene il settore penale ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale e conseguentemente la sezione GIP-GUP del Tribunale ed il settore dibattimentale del Tribunale ordinario hanno incrementato il numero di procedimenti trattati – favoriti da una emersione del fenomeno conseguente anche alla fase post-pandemica-, la richiesta e l'adozione delle misure cautelari personali, il numero di processi definiti e, necessariamente, l'implementazione del numero di giudici dibattimentali destinati alla celebrazione degli stessi con aumento da 2 a 3 delle sezioni dibattimentali specializzate (V, IX e XI sezione penale);

A.3) la riforma del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie introdotto, in attuazione della Legge Delega 206/2021 con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 in vigore dal 28 febbraio 2023, ha accentuato la necessità di un maggiore scambio informativo fra gli uffici giudiziari in relazione alla pendenza dei procedimenti, alle decisioni anche di natura cautelare assunte e ciò al fine di una maggiore utilizzazione delle fonti di conoscenza e di prova formatesi nei diversi procedimenti prevedendosi in particolare per il giudice civile un'attività istruttoria incidentale nei casi di allegazione di "abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere" ex artt. 473-bis40 ss c.p.c;

si conviene

1.1) I pubblici ministeri ordinari e minorili, i giudici ordinari penali e civili ordinari e minorili dovranno verificare l'esistenza di procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari sottoscrittori del presente documento trasmettendo tutti gli atti, laddove ostensibili, all'ufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento che possa comunque interessare le parti oggetto di intervento giudiziario e ciò al fine di realizzare una effettiva conoscenza e valutazione della situazione di violenza domestica

alla quale siano esposti anche soggetti minorenni;

1.2) in attesa di una informatizzazione omogenea di tutti i sistemi presenti negli uffici giudiziari si dovrà ricorrere, laddove possibile, alla consultazione informatica dei registri fra singoli uffici previa abilitazione delle strutture individuate e comunque alla trasmissione degli atti a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata secondo lo schema di cui ai punti seguenti;

Informazioni verso Tribunale per i Minorenni



1.3) i giudici del settore penale e delle misure di prevenzione del Tribunale ordinario (compresi i GIP-GUP), i pubblici ministeri ordinari dovranno trasmettere gli atti al Tribunale per i Minorenni di Milano al seguente indirizzo civile.tribmin.milano@giustiziacert.it indicando nell'oggetto della mail il numero di procedimento, il nominativo del giudice delegato e il tipo di atto trasmesso;

Informazioni giudici civili Tribunale verso Procura Minorile viceversa



1.4) in attuazione del protocollo sottoscritto in data 31 gennaio 2023 fra Tribunale ordinario di Milano e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano - che si intende come parte integrante del presente- documento lo scambio informativo fra i due uffici in presenza di fatti in commessi in pregiudizio di soggetti minorenni (in particolare sezione nona civile del Tribunale competente per separazioni e divorzi, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale)) avverrà con trasmissione cartacea degli atti alla presidente della sezione o al giudice istruttore del Tribunale ordinario da parte della Procura minorile e presso l'indirizzo mail civile.proccmin.milano@giustiziacert.it da parte dei giudici ordinari;

Informazioni Procura Ordinaria verso Tribunale Ordinario



1.5) la Procura ordinaria deve trasmettere al Tribunale ordinario con estrema sollecitudine tramite l'applicativo TIAP gli atti in attuazione dell'art. 64 bis disp. Att. C.p.p., qualora dagli atti delle indagini emerga l'esistenza di un procedimento civile e previa valutazione delle esigenze di segretezza delle indagini. L'invio viene effettuato al seguente indirizzo PEC: civile.tribunale.milano@giustiziacert.it

Informazioni giudici Tribunale Ordinario verso Procura Ordinaria e viceversa



1.6) i giudici del Tribunale ordinario, qualora siano a conoscenza del numero di procedimento penale e del pubblico ministero titolare, trasmetteranno la richiesta di atti e/o informazioni direttamente al suo ufficio mentre, qualora non siano in possesso di tali informazioni, trasmetteranno una richiesta all'indirizzo di posta prot.procura.milano@giustiziacert.it inviando tutti i dati anagrafici del soggetto indagato e della persona offesa. La Procura Ordinaria invierà gli atti richiesti e, d'ufficio, quelli indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p., all'indirizzo di posta elettronica certificata: civile.tribunale.milano@giustiziacert.it.

Informazioni Tribunale per i Minorenni verso Procura Ordinaria



1.6) i giudici del Tribunale per i Minorenni di Milano invieranno le richieste alla Procura della Repubblica ordinaria all'indirizzo depositoattipenalil.procura.milano@giustiziacert.it indicando come oggetto "comunicazione/richiesta informazioni ex art. 473-bis.42";

Informazioni Tribunale per i Minorenni verso Tribunale Penale Ordinario



1.7) i giudici del Tribunale per i Minorenni di Milano, qualora a conoscenza dei riferimenti del procedimento, invieranno le richieste direttamente alla sezione (GIP-GUP, dibattimentale, prevenzione) agli indirizzi centrale.penale.tribunale.milano@giustizia.it (dibattimento e sezione GIP-GUP) e samp.tribunale.milano@giustizia.it (misure di prevenzione) indicando come oggetto "comunicazione/richiesta informazioni ex art. 473-bis.42";

1.8) i rapporti fra Procura ordinaria e Procura minorile, stante anche la prassi che viene confermata della doppia comunicazione iniziale della notizia di reato riguardante fatti di violenza commessi in presenza o in pregiudizio di soggetti minorenni e la presenza dell'art. 609 decies c.p., rimangono regolamentati, sul piano informativo, da contatti diretti fra i pubblici ministeri per la gestione del singolo caso.

Milano,

Il Presidente del Tribunale ordinario di Milano f.f.
Fabio Roia

ROIA FABIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
11.04.2023
14:28:26
UTC



Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano
Maria Carla Gatto

Maria Carla
Gatto
22.03.2023
14:30:43
GMT+01:00



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Marcello Viola

VIOLA MARCELLO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
23.03.2023 09:50:21
GMT+01:00



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano
Ciro Cascone

CASCONI CIRO
2023.04.07.13.16.04

ON#CASCONI CIRO
CMT
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
2.5.4.97-CRIT-9016430597

RSA/2048 bit

